



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Il Direttore della Direzione Centrale della Finanza Locale

VISTO il comma 26, lettera a) dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura;

VISTI il comma 380 e seguenti dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che hanno disposto l'istituzione del fondo di solidarietà comunale e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna;

VISTO il comma 28 del citato articolo 31 della legge n. 183 del 2011, il quale stabilisce che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26 dello stesso articolo 31;

VISTA la nota n. 3584 del 18 gennaio 2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale è stato comunicato che ai sensi del citato comma 28 dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, sono da assoggettare, nell'anno 2016, alla sanzione per riduzione di risorse cui al comma 26, lettera a), del medesimo articolo 31, alcuni comuni che hanno certificato nel 2015 il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013;

CONSIDERATO che nella predetta nota del 18 gennaio 2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato viene rappresentato che, secondo la normativa vigente per le sanzioni del conseguenti all'inosservanza del patto di stabilità 2013, la sanzione stessa si applica nella misura di cui all'articolo 43, comma 3-bis, del decreto legge n. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

VISTO il richiamato articolo 43, comma 3-bis, del decreto legge n. 133 del 2014, il quale stabilisce che la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 131 del 2011, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le altre sanzioni, si applica fino ad un importo pari al 3 per cento delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Il Direttore della Direzione Centrale della Finanza Locale

entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente;

VISTO il secondo periodo del predetto comma 3-bis dell'articolo 43, il quale prevede che, su richiesta dei comuni che nell'anno 2014 hanno attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni;

CONSIDERATO che ai comuni che non hanno rispettato in via ordinaria il patto di stabilità interno nell'anno 2013 il citato 3 per cento delle entrate correnti è stato calcolato sulla base dei certificati del conto consuntivo dell'anno 2012, per cui anche per questi casi occorre considerare la stessa annualità di certificazione;

D E C R E T A

Articolo 1

(Determinazione della sanzione)

1. I comuni indicati nell'elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, per i quali è stato accertato nel 2015 il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013, sono assoggettati, nel 2016, alla sanzione, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, determinato in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e, comunque fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2012. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l'importo del 3 per cento delle entrate correnti è determinato sui dati dell'ultima certificazione al rendiconto di bilancio immediatamente precedente al 2012 trasmessa dall'ente.

Articolo 2

(Applicazione della sanzione)

1. La sanzione comporta la riduzione delle risorse spettanti per l'anno 2016 a titolo di fondo di solidarietà comunale previste dall'articolo 1, comma 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui sarà riportata fra i dati delle assegnazioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Il Direttore della Direzione Centrale della Finanza Locale

finanziarie 2016 che verranno divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero.

2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sarà versata dai comuni entro il 31 dicembre 2016, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2, previa apposita comunicazione agli enti, da parte del Ministero dell'interno.

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della predetta legge n. 228 del 2012.

4. I comuni che rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 43, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legge n. 12 settembre 2014, n. 164 nel 2014, possono chiedere la rateizzazione della sanzione in dieci anni, compreso il 2016, presentando apposita istanza a questo Ministero – Direzione centrale della finanza locale entro il termine del 31 marzo 2016.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sulle pagine del sito internet della Direzione Centrale della finanza locale di questo Ministero, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 23 febbraio 2016

(Giancarlo Verde)